

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED ARRE PUBBLICHE

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DEL CANONE

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' istituito nel Comune di Monte Porzio il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Con il termine "canone" si intende il canone per la occupazione di spazi di aree pubbliche così' come definito dal decreto legislativo indicato al precedente comma.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti , appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, delle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e delle aree mercatali, attrezzate e non, che li sottragga all'uso generale della collettività.

ARTICOLO 2 FINALITA'

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire:
 - a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni;
 - b) la misura delle *tariffe*;
 - c) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
 - d) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva;
 - e) le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni.

ARTICOLO 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31.12.1997 risultava assommare a 2.231 abitanti, il Comune di Monte Porzio agli effetti dell'applicazione del canone è assegnato alla classe 1.1. di cui all'art.63 comma 1, lettera f, punto 1 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.

ARTICOLO 4 OGGETTO

1. Oggetto della assoggettazione al canone per la occupazione di spazio pubblico e' la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente occupata - del suolo pubblico all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.
2. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta concessione comunale rilasciata ai sensi di legge. Non è

richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta dei veicoli, per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi le aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.

5. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici.

6. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E', in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.

7. Per tutta la durata della concessione l'area non può essere concessa a soggetti terzi.

8. E' presupposto dell'applicazione del canone, la sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti, quindi, la superficie comunque effettivamente concessa, indipendentemente dalla superficie occupata.

ARTICOLO 5 CONCESSIONARIO

1. Il canone e' dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dell'atto amministrativo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, il canone e' dovuto da uno dei titolari con diritto di rivalsa.

3. Qualora l'occupazione sia inserviente ad un condominio, il soggetto passivo del canone e' l'amministratore.

ARTICOLO 6 DISTINZIONE TRA LE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazio pubblico sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo pubblico, nonché la durata della concessione medesima. Si definiscono annuali le occupazioni permanenti che necessitano del rinnovo annuale periodico mediante rilascio di una nuova concessione; si definiscono pluriennali le occupazioni effettuate a seguito di concessione con durata superiore ad un anno;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono inoltre considerate:

- a) permanenti le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 114 del 1998, se concesse con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana;
- b) temporanee le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 114 del 1998, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana, ancorchè la concessione sia annuale o pluriennale;
- c) ricorrenti le occupazioni per cui sono state rilasciate concessioni per periodi specificati e compresi nell'anno, oltre a quelle a carattere stagionale che si ripetono;
- d) temporanee le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.

ARTICOLO 7 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento - qualunque occupazione effettuata su spazio pubblico:
 - a) in assenza della prescritta concessione;
 - b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata;
 - c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione;
 - d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.
2. Fata salva per l'amministrazione comunale la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.
3. Resta, comunque, in capo dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

ARTICOLO 8 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Comune via fax o con telegramma.
3. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ARTICOLO 9 CONCESSIONI

1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dal presente regolamento, sono soggette a regime concessorio.
2. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita richiesta indirizzata al Sindaco.
3. L'atto di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettazione al canone.
4. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

ARTICOLO 10 MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE CONCESSIONI

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione deve essere presentata, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal responsabile del procedimento amministrativo.
2. La domanda, redatta in carta legale, così come definita dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti uffici comunali, deve contenere, pena di nullità:
 - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - e) il periodo per cui viene richiesta la concessione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
 - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - g) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e del legale rappresentante.
3. Deve inoltre contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto ed a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificatamente richiesto.
4. Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, devono essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.

ARTICOLO 11 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle concessioni e' in capo al Responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale la **definisce nel rispetto e nello spirito della** lettera delle leggi 142 e 241 del 1990 e dei relativi regolamenti di attuazione.

Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate: a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) a titolo precario, per la durata massima di anni 1;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni;

e) con la responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

3. L'eventuale non accoglimento e' comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

4. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo e' di sessanta giorni a far tempo dalla data di protocollazione della domanda, qualora non si configuri la licitazione di cui al successivo articolo.

5. Nel caso di trasferimento della titolarità di un esercizio commerciale, per le regolari occupazioni già in essere che restano inalterate, la concessione, precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.

6. Nel caso di trasferimento della titolarità di un passo carraio, regolarmente concesso, la concessione, precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.

7. Copia della concessione dovrà essere trasmessa al servizio tributi. contestualmente al rilascio.

8. A tal fine il dirigente competente al rilascio degli atti istituirà un apposito registro in cui verrà annotato:

a) il tipo dell'atto amministrativo;

b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;

c) la data di rilascio;

d) la data di ricevimento della avvenuta comunicazione al servizio tributi e la firma per ricevuta.

ARTICOLO 12 LICITAZIONE

1. Nel caso per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, la concessione viene rilasciata al richiedente che proporrà la migliore **offerta in aumento del canone, indicando la superficie che intende occupare e la tariffa che intende corrispondere per metro quadrato.**

2. Il dirigente responsabile del provvedimento deve:

a) informare i **richiedenti del numero delle domande e della superficie disponibile per la concessione;**

b) **stabilire un termine perentorio per la presentazione delle offerte in aumento in busta chiusa;**

c) **comunicare l'avvenuta definizione della concessione a tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno presentato l'offerta in aumento.**

3. Nel caso di licitazione la tariffa di base prevista dal presente regolamento e' sostituita da quella contenuta nella migliore offerta.

ARTICOLO 13 RINNOVI E CESSAZIONI

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

2. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.

3. **La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza** maggiore, non da' luogo alla restituzione del canone.

ARTICOLO 14 MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro - a giudizio della Amministrazione Comunale - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.

3. Il provvedimento di modificazione e di sospensione e' emanato dal funzionario che ha rilasciato la concessione.

4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

- a) in occasione di manifestazioni pubbliche indette dalla amministrazione comunale;
- b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
- c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.;

5. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposita ordinanza, in cui sono indicati i termini del provvedimento, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

6. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo. 7. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento di modificazione o sospensione, l'area può essere concessa a soggetti terzi che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 15 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. A giudizio della amministrazione comunale le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.

2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:

- a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
 - b) il mancato pagamento del canone di concessione;
 - c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi e' ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - e) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
 - g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale e' stata rilasciata la concessione;
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
4. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato, ad eccezione della mancata occupazione prevista dalla lettera d) del comma 2. nel caso, il canone pagato in anticipo, su istanza del concessionario, è rimborsato senza interessi.

ARTICOLO 16 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:
- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per, espressa rinuncia scritta del concessionario;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

ARTICOLO 17 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni sono rilasciate ad personam ed è vietato il loro trasferimento a terzi.
2. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo preconstituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:
- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;

- c) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - d) di provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste;
 - e) di dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati.
4. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
- a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
 - b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.
5. Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa e' sempre e comunque a carico del concessionario.
6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

ARTICOLO 18

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI BASE

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- a) alla classificazione delle strade;
 - b) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) alla durata dell'occupazione;
 - d) al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) al valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.
2. Le tariffe di base relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'allegato B), che si vuole parte integrante del presente regolamento.
3. La misura della tariffa, determinata per aree e fasce orarie, non può, in ogni caso ed indipendentemente da qualsivoglia riduzione, essere inferiore a lire 500 al metro quadrato.
4. Le frazioni di tariffa sino a lire 50 sono arrotondate alle lire 100 inferiori e quelle oltre lire 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.
5. L'importo dei canoni fino a lire 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori oltre lire 500 alle lire 1.000 superiori.

ARTICOLO 19 CATEGORIE DELLE LOCALITA'

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, gli spazi pubblici sono classificati, ai fini della graduazione del canone, in due categorie.
2. Dette categorie, acquisito il parere favorevole dei dirigenti dell'Ufficio Tecnico comunale e della polizia municipale, sono individuate nella planimetria e nel relativo elenco che si vogliono parte integrante del presente regolamento come "allegato A".
3. Alla prima categoria si applica la tariffa di base.
4. Alla seconda categoria si applica la tariffa di base ridotta del 30%.
5. Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica il canone più favorevole al contribuente.

ARTICOLO 20 DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata a giorno od a fasce orarie.

ARTICOLO 21 APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone e' commisurato alla occupazione concessa, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Si considerano spazi concessi anche quelli non occupati ma indispensabili all'utilizzo dell'area concessa e che, in ogni modo, non potrebbero essere concessi a terzi.
2. In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione -
4. Per le occupazioni soprastanti ó sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
5. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
6. Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello e' subordinato al pagamento del canone di concessione determinato come al precedente punto 5 e dietro versamento di L. 12.000 quale rimborso del costo del cartello medesimo.

7. Le occupazioni con autovettura nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

ARTICOLO 22

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI ECC.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato nella misura di lire 1.250 per utente.

2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore a lire 1.000.000.

3. Ai sensi dell'articolo 63, comma 2 lettera f) punto 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la misura del canone e' rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Quanto previsto dai precedenti commi vale in sede di prima applicazione del canone, intendendosi per tale le prime due annualità, ovvero sino a quando non verrà modificato il presente regolamento con l'applicazione della previsione di cui all'articolo 63, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 446/1997.

5. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, il canone, modificato secondo quanto previsto dal precedente comma, sarà assoggettato a tariffa determinata sulla base di quella ordinaria prevista per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione ridotta del 50%.

ARTICOLO 23

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal canone:

- a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- b) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
- c) le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto b), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow windows e simili;
- d) le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del decreto legislativo 285 del 1992;
- e) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.

ARTICOLO 24 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano concessionari dell'occupazione;
 - b) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi;
 - c) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi, nonché quelle effettuate da enti religiosi per gli esercizi del culto ammessi dallo Stato;_
 - d) le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici per cui sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della concessione;
 - e) le occupazioni temporanee, di durata non superiore a 48 ore, realizzate da enti senza fine di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive, per gli spazi non adibiti ad attività di somministrazione di cibi e bevande;
 - f) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
 - g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
 - h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie od esposte per altre ricorrenze, purchè debitamente autorizzate;
 - i) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di un'ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;
 - j) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenza, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - k) le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette;
 - l) le occupazioni realizzate con tabelle od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extra urbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma;
 - m) le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati dal Comune;
 - n) le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti od allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi, con l'eccezione delle occupazioni previste dall'articolo 22;
 - o) le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburante;
 - p) le occupazioni realizzate in aree cimiteriali;
 - q) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;
 - r) le occupazioni realizzate con passi carrabili, per cui la tassa sia stata assolta ai sensi del comma 11 dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ai sensi della previgente legislazione di cui al Testo Unico per la Finanza Locale n. 1175 del 1931;

s) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

ARTICOLO 25 RIDUZIONI

Per le occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e per quelle di carattere istituzionale e politico il canone è ridotto ad un quarto.

Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purchè non vi siano appoggi al suolo, la tariffa è ridotta del 50 per cento;

Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50 per cento _..,

Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee effettuate per lo spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni permanenti con autovetture destinate al trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune la tariffa e' ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate da operatori che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee con durata non inferiore a 60 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.

La superficie eccedente i 2.000 metri quadrati è ridotta del 25%.

Le riduzioni sono tra loro cumulabili.

ARTICOLO 26 MODIFICHE

1. Le tariffe di base, previste dall'articolo 18, sono aggiornate, entro il 31 ottobre di ogni anno, con delibera della Giunta Comunale ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

2. L'aggiornamento ha riguardo al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

3. Nel caso intervengano modificazioni dell'assetto socio economico del territorio o qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie delle località, le conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare di competenza del Consiglio Comunale.

4. La mancata modificazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

ARTICOLO 27 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'awenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle occupazioni già concesse che si verificano in corso dell'anno, derivate dalla richiesta del concessionario può essere compensato con le somme in precedenza pagate ovvero, le medesime somme, possono andare a compensazione per i successivi due anni. In ogni modo per le concessioni annuali non si dà luogo ad alcun rimborso.
5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre, qualora l'importo del canone sia di importo superiore a lire tre milioni.
7. Il canone non è dovuto qualora non sia di importo superiore a lire ventimila.

ARTICOLO 28

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal precedente articolo o con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Nel caso di concessioni ricorrenti, di cui al secondo periodo del quarto comma dell'articolo 5, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Su richiesta dell'interessato il versamento può essere eseguito mediante convenzione con tariffa ridotta del 10%.
3. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore a lire tre milioni.
4. Il canone non è dovuto qualora non sia di importo superiore a lire diecimila.

ARTICOLO 29

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento si effettua secondo le modalità previste dall'articolo 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari del servizio.
2. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazione abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto concessorio.
3. Il credito derivante dalla applicazione del canone è assistito, in applicazione dell'articolo 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.
4. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, e' svolto dal concessionario.

ARTICOLO 30 RIMBORSI

1. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del concessionario, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Sulle somme rimborsate ai concessionari spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

ARTICOLO 31 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora il Comune di Monte Porzio lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

ARTICOLO 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Per la gestione del canone la Giunta Municipale nomina il funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale:
 - a) sottoscrive le concessioni, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi;
 - b) individua il soggetto passivo che deve corrispondere il canone;
 - c) determina l'ammontare del canone dovuto e stabilisce i termini di pagamento;
 - d) verifica la riscossione del canone e determina le procedure coattive nei casi di mora;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) gestisce il contenzioso;
 - g) irroga le sanzioni.
2. Nel caso di affidamento del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

ARTICOLO 33 SANZIONI

1. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.
2. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applica una sanzione pari a 200 per cento del canone dovuto, ferma restando quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al 150 per cento del canone dovuto, ferma restando quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le occupazioni attuate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione ed imposti al concessionario, si applica una sanzione pari al 100 per

cento del canone dovuto, ferma restando quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2,3 e 4 sono applicate anche in caso di irrogazione delle sanzioni che prevedano la sospensione o la revoca della concessione.

6. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone; il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso, poichè non corregge le irregolarità della occupazione.

ARTICOLO 34 CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971. 2. Le controversie riguardanti l'applicazione del canone di concessione sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

ARTICOLO 35 ABROGAZIONI

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. E' pertanto abrogato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico.

3. Sono, parimenti, abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrarie od incompatibili con quelle del presente regolamento.

ARTICOLO 36 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. L'applicazione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento, decorre dal 1° gennaio 1999.

2. L'accertamento e la riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 1999.

3. Le concessioni rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non in contrasto con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare, con domanda in carta semplice e con il pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

ARTICOLO 37 VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE

1. La delibera di approvazione del presente regolamento ovvero di ogni sua eventuale futura modifica sono inviate dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

ARTICOLO 38.
RINVIO

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative regolanti la materia e, in particolare - per le occupazioni realizzate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, al titolo decimo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

ARTICOLO 39
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge 142 del 08/06/1990, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997 N. 446

CATEGORIA 1°

Strade spazi ed aree pubbliche comprese all'interno dei centri abitati del CAPOLUOGO, della FRAZIONE e della ISOLA AMMINISTRATIVA come individuate con delibera G.M. n. 237 del 28.06.1993

CATEGORIA 2°

Strade, spazi ed aree pubbliche esterne ai centri abitati come sopra individuati.

ELENCO DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE DI CUI ALLE CATEGORIE PRECEDENTI

DENOMINAZIONE	CATEGORIA
Piazza della Pace.....	Prima
Piazza della Repubblica.....	«
Piazza Garibaldi.....	«
Piazza XXIV Maggio.....	«
Piazzetta Carso.....	«
Viale De Gasperi.....	«
Viale Cante di Montevecchio.....	«
Viale dell'Industria.....	«
Viale della Libertà.....	«
Viale Marche.....	«
Via A. Moro.....	Prima
Via A. Gramsci.....	«
Via Barberini.....	«
Via Brenta.....	«
Via IV Novembre.....	«
Via Lazio.....	«
Via Mazzini.....	«
Via Adige.....	«
Via Battisti.....	«
Via Cavallotti.....	«
Via Cesanense (dal Km. 12+158 al Km. 10+669) e (dal Km. 10+574 al Km. 9+651) .	»
Via Cesanense (restante parte).....	Seconda
Via del Molino.....	Prima
Via Don Minzoni.....	Prima
Via Fiume.....	Seconda
Via Fornace (da Via Tevere al confine con la zona residenziale Dual).....	Prima
Via Fornace (restante parte).....	Seconda
Via Forno.....	Prima
Via Friuli.....	«
Via Fusarola (da Via Matteotti al confine della zona residenziale).....	«
Via Fusarola (restante parte).....	Seconda
Via C.A. Dalla Chiesa.....	Prima
Via Isonzo.....	«

Via Leopardi.....	«
Via Marconi.....	«
Via Matteotti.....	«
Via Montale.....	«
Via Monte.....	Seconda
Via Montebello.....	«
Via Montegappa (dopo Via IV Novembre fino all'incrocio con Viale Marche).....	Prima
Via Montegrappa (restante parte).....	Seconda
Via Montevecchio.....	Prima
Via Napoli.....	«
Via Padana (da via Cesanense al confine con la zona industriale Baioni).....	"
Via Padana (restante parte).....	Seconda
Via Pascoli.....	Prima
Via Pellico.....	«
Via Piave (da via Cesanense al confine con la zona industriale ex Comei).....	"
Via Piave (restante parte).....	Seconda
Via Pinzani.....	Prima
Via Poggetto.....	«
Via Pozzilocco (da via Roma al confine zona residenziale frazione).....	"
Via Pozzilocco (restante parte).....	Seconda
Via Pozzoline.....	<<
Via Risorgimento.....	Prima
Via Roma.....	« .
Via Rossini.....	«
Via Sanzio.....	«
Via Tevere.....	«
Via Toscana.....	«
Via Trento.....	«
Via Trieste.....	«
Via Umbria.....	.”
Via XXV Aprile.....	«
Vicolo Chiuso.....	«
Vicolo di Mezzo.....	Seconda
Vicolo Zara.....	Prima
Via Capanna.....	Seconda

